

della predisposizione di un panel di testimonianze dell'applicazione del Project Cycle Management.

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.23 lett.b) D.Lgs. 157/95 s.m.i. secondo i seguenti criteri e parametri di valutazione:

- Offerta tecnica: max 85 punti;
- Offerta economica: max 15 punti .

IV.3.2) Documenti. Condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 10.10.2005. Costo gratuito.

IV.3.3) Scadenza delle domande di partecipazione: 11.10.2005 ore 12.00.

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: 24.10.2005

IV.3.5) Lingua: Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione offerte di cui alla successiva Lettera di Invito.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?: no

IV.3) L'appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell'UE?: Iniziativa Comunitaria EQUAL Programmazione 2000-2006.

IV.4) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.

Nel rispetto della normativa di cui all'art. 26 comma 3 e 3 bis L. 488/99, così modificato dalla L. 191/2004, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la Consip S.p.A. attivi nelle more dell'espletamento della presente procedura una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la Stazione Appaltante valuti la convenienza tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

IV.5) Data spedizione bando G.U.C.E.: 23.9.2005

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

25

Regione Piemonte

Avviso di postinformazione - Realizzazione delle infrastrutture all'aperto e delle opere esterne accessorie da effettuarsi presso il Centro del Cavallo nel Parco della Mandria

I.1) amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - "Progetto La Venaria Reale" - Via Bertolotti 2 - 10121 Torino - Tel. 011.432.2764/674 - Fax 011.432.2676/2791.

II.5) oggetto dell'appalto: Realizzazione delle infrastrutture all'aperto e delle opere esterne accessorie da effettuarsi presso il Centro del Cavallo nel Parco della Mandria.

II.6) valore totale stimato: euro 2.852.258,87 oltre I.V.A (compresi gli oneri per la sicurezza)

IV.1) tipo di procedura: Pubblico incanto

IV.2) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla Direttiva CEE 37/93 art. 30 e dell'art. 9 comma 2 lett. b) del D.Lgs 30/2004.

V.1.1) ditta aggiudicataria: Zumaglini & Gallina S.p.a corrente in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 103.

V.1.2) importo di aggiudicazione: euro 2.787.931,15 oltre I.V.A (compresi gli oneri per la sicurezza)

VI.3) data di aggiudicazione: 22.08.2005

VI.4) numero di offerte ricevute: 1.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

1

Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara

Esito di gara relativo alla progettazione e la realizzazione del completamento delle opere di adeguamento al D. Lgs. n.152/99 dell'impianto di depurazione di Via Generali n.91 - Novara

Il Presidente rende noto:

1) che in data 02/09/05 è stata esperita, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto delle modalità previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara, la seduta pubblica per l'aggiudicazione della progettazione e realizzazione del completamento delle opere di adeguamento al D. Lgs. n.152/99 dell'impianto di depurazione di Via Generali n.91 Novara per l'importo complessivo di Euro 1.280.000,00;

2) che l'unica ditta partecipante alla gara è stata La Biodepuratrice S.p.A.;

3) che l'impresa aggiudicataria è risultata La Biodepuratrice S.p.A. con sede in Clusone (BG), Via San Vincenzo De Paoli n. 4 - con una offerta economica pari a Euro 1.273.886,39 comprensiva degli oneri per la sicurezza e le spese per la progettazione esecutiva.

Il Presidente
Luigi Ritegni

26

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bistagno (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 3/08/2005)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il comune

1. Il comune di Bistagno, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità di Bistagno.

2. La sede comunale è in Via Saracco n. 29.

3. Gli Organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

4. Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli storici e formalmente concessi con Decreto del Presidente della repubblica del 23/02/1952. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, salvo spe-

cifica autorizzazione da concedersi dal Consiglio Comunale con votazione unanime, sono vietati.

5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bistagno.

6. Patrono del comune è S. Giovanni Battista, la cui festività ricorre il 24 giugno.

7. La circoscrizione del comune è costituita dal Capoluogo, dalle borgate, dalle frazioni e dagli agglomerati storicamente riconosciuti dalla Comunità.

8. La modifica della denominazione delle frazioni e borgate può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

9. Il territorio del Comune si estende per Km² 17,65 e confina con il territorio dei Comuni di Ponti, Castelletto d'Erro, Melazzo, Terzo, Montabone, Rocchetta Palafea e Sessame.

Art. 2

Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.

2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.

3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.

Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alla donna ed alla famiglia.

4. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

5. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

6. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:

- * proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;

- * proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;

- * offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;

- * perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni e forese, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;

- * promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;

- * rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;

- * promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;

- * promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;

- * favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;

- * sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;

- * promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;

- * consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;

- * partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Art. 3

Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4

Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Art. 5

Potestà regolamentare

1. Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.

2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Art. 6

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.

3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.

5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.

7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.

8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 7

Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese devono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 8

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;

b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;

c) accesso come prevede la legge.

3. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti presso l'Ente. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.

4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Art. 9

Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.

2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende

comunalì e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.

3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.

5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale.

9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.

11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Art. 10

Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.

2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Art. 11

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.

3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Art. 12

Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si possono costituire in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale, dandone comunicazione scritta al sindaco ed al segretario comunale con l'indicazione del nominativo del capigruppo. Qualora non si avvalgano di tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I capigruppo consiliari ed il sindaco possono costituire un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".

3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Art. 13

Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del sindaco.

2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.

4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 14

Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 3 giorni prima della seduta.

2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.

5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Art. 15

Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco.

5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.

7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Art. 16

Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla proclamazione dei risultati elettorali, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Art. 17

Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente, se costituita, e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 18

Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

7. In particolare il sindaco:

* dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

* può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;

* può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;

* indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;

* adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.

* promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Art. 19 Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore più anziano di età.

3. Può essere nominato vice sindaco solamente un consigliere comunale.

Art. 20 Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.

2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.

3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il numero degli assessori, "non consiglieri" non può essere superiore alla metà, con arrotondamento per difetto, del numero complessivo degli assessori in carica. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Art. 21 Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.

2. Il sindaco può affidare ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese devono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 22

Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.

2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.

3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.

4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 23 Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dando motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 25 Commissione per le pari opportunità

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.

2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.

3. La commissione elegge al proprio interno la presidente

4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.

5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

TITOLO III SERVIZI COMUNALI

Art. 26

Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001 e s.m.i.

Art. 27

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26.

Art. 28

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal consiglio comunale e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che

sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Consiglio Comunale, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 29

Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 30

Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione

delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 31 Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Art. 32 Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

Art. 33 Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 34 Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 35 Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 36 Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli

uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Art. 37 Il direttore generale

1. Il sindaco può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

Art. 38 Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.

2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.

3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

Art. 39 Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.

2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificamente l'ambito della delega.

Art. 40 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 110 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 41 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 42

Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.

2. Il comune può istituire e attuare i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. 286/1999. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Art. 43

Conferenza dei capi-servizio

1. E' istituita la conferenza dei capi servizio. Essa opera sotto la presidenza del direttore generale.

2. In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza della conferenza il segretario comunale.

3. La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Art. 44

Il Segretario comunale

1. Il comune di Bistagno ha un segretario comunale titolare dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale tra coloro in che abbiano superato il concorso o il corso-concorso nazionale per l'accesso in carriera, abbiano ottenuto l'abilitazione da parte della Scuola Superiore dell'Amministrazione Locale o dell'Amministrazione dell'Interno e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.

3. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

4. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal sindaco. Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private egli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. La nomina a segretario comunale ha durata pari a quella del mandato del sindaco; il segretario comunale può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge formalmente contestate.

Art. 45

Vice segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti del comune di Bistagno di ruolo appartenente alla

categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. L'ufficio, il ruolo e/o le funzioni di vicesegretario non possono essere oggetto di forme di convenzionamento con altri enti.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46

Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:

* ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

* ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

* agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 47

Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Può essere istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.

3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.

4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 48

Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.

2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni

ni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.

4. I soggetti di cui al precedente art. 46 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale.

6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.

7. I medesimi soggetti di cui all'art. 46 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Art. 49

Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.

3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 50

Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum è richiesto un numero di firme in misura pari almeno al 10% degli aventi diritto al voto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.

3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n.120, art. 4.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;

f) gli atti relativi al personale del comune;

g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabilite dalla legge;

h) le espropriazioni per pubblica utilità;

i) questioni attinenti sanzioni amministrative;

j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.

5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.

6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del comune, e da un giudice togato nominato dal tribunale.

8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 51

Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 52

Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.

3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art. 53

Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 54

Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, possono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 55

Rendiconto

1. Il rendiconto del comune, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 56

Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione eventualmente adottato i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione, qualora adottato, ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.

3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 57

Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi

e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 58

Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.

3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 59

Organo di revisione

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.

2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.

4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

5. E' causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.

6. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Art. 60

Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.

2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.

3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.

4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.

5. L'organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 61

Mancata approvazione del bilancio nei termini Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo

schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Un volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'accaduto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 62

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento:

a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;

b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge,

e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;

c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Art. 63

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;

b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Art. 64

Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Art. 65

Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Art. 66

Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

2. Ai fini di cui al primo comma adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 67

Difensore civico

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, è istituito l'ufficio del difensore civico, in convenzione con altri enti territoriali.

2. La durata in carica e le modalità di nomina del difensore civico sono demandate alla convenzione di cui al precedente comma.

3. Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a prov-

vedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.

4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.

5. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.

6. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.

7. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 69 Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'adozione o alla modificazione dei regolamenti richiamati nel presente statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.

Comune di Melle (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/06/2005)

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Melle, Mèl nella locale lingua occitana, Ente locale autonomo nell'unità politica della Repubblica Italiana, con le disposizioni del presente Statuto si propone di dare attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle Leggi dello Stato che ne determinano le funzioni e dalle Leggi della Regione Piemonte esercitando funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

1. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto dei principi fon-

damentali indicati all'articolo precedente e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Lo Statuto è l'atto fondamentale della vita comunale che ne disciplina il funzionamento, l'organizzazione, le attribuzioni degli organi e degli uffici, le forme di partecipazione e di decentramento, la collaborazione con altri Enti secondo i criteri di legalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

3. Lo Statuto persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa assicurando, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in possesso dell'Amministrazione comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

Art. 3 Territorio

1. Il territorio del Comune di Melle si estende per una superficie di Kmq. 27,92 ed è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Il territorio comunale comprende il concentrico e le borgate e confina con i Comuni di Brossasco, Frassino, Valmala, Cartignano e S. Damiano Macra.

2. L'intero territorio comunale è da considerarsi montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza dell'applicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale.

Art. 4 Sede

1. Il Capoluogo e la Sede degli Organi Comunali e delle Commissioni sono siti nel concentrico urbano, in Piazza Marconi n° 1.

2. La sede può essere trasferita altrove con deliberazione motivata del Consiglio comunale.

3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli Organi e della Commissioni in luogo diverso da quello della sede istituzionale in Piazza Marconi n° 1.

Art. 5 Stemma, Gonfalone, Fascia Tricolore e Distintivo del Sindaco

1. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Melle sono attualmente in fase di riconoscimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Generale - Ufficio Onorificenze e Araldica - e saranno concessi con apposito Decreto del Presidente della Repubblica.

2. La Fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo Stemma del Comune.

3. L'uso dello Stemma, del Gonfalone e della Fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme di legge.

CAPO II PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 6

Criteri ispiratori e finalità

1. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico - politica delle autonomie comunali, tenendo conto delle peculiarità locali e della specificità geografica, culturale, storico - linguistica del Comune di Melle.

2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità alpina, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche dalla comunità.

3. Il Comune riconosce il valore storico delle proprie tradizioni locali nell'ambito più generale della tradizione della civiltà italiana e dei valori cristiani che hanno permeato lo sviluppo della nostra civiltà.

4. Lo Statuto promuove ogni azione a tutela della vita umana, al riconoscimento del valore sociale della maternità assicurando tutte le misure e le infrastrutture necessarie a garantire il rispetto e la realizzazione del diritto ad essere genitori e poter educare ed allevare anche economicamente i propri figli.

5. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali.

Art. 7

Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune, nell'esplicazione dell'attività di programmazione urbanistica e territoriale, adotta tutte le misure atte a conservare e difendere l'ambiente naturale da aggressioni, deturpamenti e da fenomeni di inquinamento di vario genere assicurando alla collettività ed ai singoli condizioni che favoriscano la tutela dei fondamentali diritti alla salute ed alla salubrità dell'ambiente.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.

Art. 8

Tutela del patrimonio storico ed etnico - culturale

1. Il Comune di Melle, che fa parte delle Valli occitane in Italia, rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una completa realizzazione culturale ed economico - sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza storico - geografica all'area alpina sud occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che deve contraddistinguere il processo di unificazione europea in atto, il Comune, con i propri mezzi, favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle caratteristiche etnico - linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L'utilizzo e la valorizzazione della locale lingua occitana verrà in tal senso particolarmente favorito e promosso nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui parteciperanno direttamente Organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell'originalità linguistica locale, durante le sedute pubbliche del Consiglio comunale gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi nella lingua materna purchè contemporaneamente verbalizzati, se occorre, nella lingua ufficiale italiana; in tal caso ogni oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

Art. 9

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Promuove iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, coordinandosi con gli organismi sovracomunali, provinciali, regionali di protezione civile.

Art. 10

Sviluppo economico - sociale e programmazione

1. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale si impegna:

a) ad usufruire di contributi statali o regionali a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;

b) a rivendicare la proprietà delle risorse naturali esistenti sul territorio comunale;

c) ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire l'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative e consortili interessanti i vari campi economici;

e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare dette finalità il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con la Comunità Montana ed altri Enti Locali, ad iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica.

4. Il Comune partecipa ad iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali con particolare riferimento al settore agro-alimentare, idrico, turistico ed artigianale.

5. Tutela e sviluppa le consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali.

Art. 11

Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e favorisce lo sport e le altre attività ricreative ed educative incentivando, anche mediante forme collaborative o associative con altri enti pubblici o privati, il turismo sociale e giovanile in particolare.

2. Il Comune promuove in ogni modo iniziative ricreative per la popolazione anziana e sostiene anche economicamente l'associazionismo locale.

3. Per il raggiungimento di tale finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative - sportive, promuove la creazione di

idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso alla collettività.

Art. 12

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l'Azienda Sanitaria locale competente per territorio per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n° 104 nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune si impegna ad eliminare le barriere architettoniche che impediscono la libera circolazione sul territorio comunale delle persone portatrici di handicap.

3. Il Comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla Legge, si impegna a promuovere e a coordinare gli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

4. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro ed alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 13

Pari opportunità uomo - donna

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Il Comune si impegna particolarmente a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese già gravose dalle caratteristiche socio - ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 14

Collaborazioni extracomunali

1. Il Comune di Melle si rende interprete presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti zonali nei quali per legge è collocato tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo associato di funzioni e servizi.

5. In tale direzione il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare le risorse naturali ed ambientali e le caratteristiche economico - sociali, sia a livello associativo - cooperativo che politico - amministrativo in armonia con quanto previsto ed ammesso dall'Ordinamento delle autonomie locali ed in generale dalla legislazione vigente.

6. Per una adeguata realizzazione socio - culturale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio il Comune si impegna a partecipare attivamente, per quanto di propria competenza, a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito geografico, economico, sociale e culturale di carattere alpino nel quale il Comune di Melle risulta collocato.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15

Organi istituzionali

1. Sono Organi istituzionali del Comune:

- * Il Consiglio Comunale;
- * La Giunta Comunale;
- * Il Sindaco.

2. Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

3. Le competenze degli Organi istituzionali del Comune sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico ed amministrativo.

5. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il Legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo, di Responsabile della Protezione Civile secondo quanto stabilito dalle Leggi dello Stato ed è Autorità sanitaria locale.

6. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di presidenza sono esercitate dal Consigliere anziano intendendosi per tale il Consigliere della lista di maggioranza che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza assommata a quelli di lista al momento delle elezioni del Consiglio. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 17

Elezione e composizione, durata in carica del Consiglio

1. L'elezione, la durata in carica, lo scioglimento e i casi di sospensione del Consiglio Comunale, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e disciplinati da apposito Regolamento di

funzionamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i soli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di entrambi i sessi.

3. Tutti i nominati o designati del Sindaco decadono con il cessare del mandato del Sindaco.

Art. 20

Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a. per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b. per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c. per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d. per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4. Le sessioni devono essere convocate con avvisi scritti recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in sessione ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in sessione straordinaria. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto a quello fissato per la seduta consigliare. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la seduta può essere differita al giorno successivo. Tale procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno con l'avviso di convocazione. Il giorno di consegna dell'avviso e quello fissato per la seduta del Consiglio non vengono computati nei termini. La convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.

5. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere messe in deliberazioni se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

6. Il Consiglio è convocato, con le modalità indicate al comma precedente, dal Sindaco il quale indica gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno. L'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno può essere, altresì, richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali e dal Revisore dei conti quando lo stesso presenti referto su gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1°, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

7. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare. Nella convocazione d'urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.

8. L'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno della seduta del Consiglio deve essere pubblicata all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza. Contemporaneamente dovrà essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali presso gli Uffici tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

10. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolte dal Vice - Sindaco in caso di assenza, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco.

11. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alla richiesta di convocazione avanzata da un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi argomenti all'ordine del giorno, dal Prefetto ai sensi dell'art. 39, comma 5°, del D.Lgs. n° 267/2000.

Art. 21

Sedute e sistemi di votazione

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Il Regolamento indica, altresì, il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima o in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento in ogni caso deve

prevedere per la validità delle sedute di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente e della verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la presenza di consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza consigliere:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione;

c) l'eventuale assessore extraconsigliere componente della Giunta (assessore esterno).

4. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei termini previsti dal precedente articolo 20.

5. Qualora nell'avviso di prima convocazione siano contemporaneamente fissati il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, non occorre che sia dato ulteriore avviso ai Consiglieri comunali. Analogamente di casi per le eventuali prosezioni preventivamente stabilite di sedute di prima convocazione.

6. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente del Consiglio.

7. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto ricorrendo le condizioni e secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

8. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi per tale un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

9. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti:

- a) i consiglieri che si astengono dalla votazione;
- b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione;
- c) le schede bianche o quelle nulle.

10. Nel caso di votazione non valida su di un argomento all'ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.

11. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

12. Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale, ne riconosce l'esito e lo proclama al Consiglio.

13. La seduta è conclusa quando il Consiglio ha ultimato l'esame degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22

Casi di esclusione del Segretario comunale

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco, o con chi presiede l'adunanza, i relativi verbali di deliberazione.

2. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità con gli argomenti trattati all'ordine del giorno o quando si devono esprimere apprezzamenti su qualità personali o professionali dello stesso.

3. Le funzioni verbalizzanti in tal caso sono esercitate dal Consigliere designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 23

Consiglieri: stato giuridico, dimissioni, sospensione, decadenza

1. Lo stato giuridico, i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, i casi di cessazione dalla carica per dimissioni, i casi di sospensione, supplenza e surrogazione sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate rispettivamente al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. Il Consiglio individua, nella lista alla quale appartiene il Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti e, verificata l'inesistenza per lo stesso di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, convalida la sua elezione a Consigliere comunale.

3. Il Consigliere è tenuto a comunicare anche verbalmente al Presidente del Consiglio l'assenza dalla seduta consigliere motivandone la causa. La comunicazione può essere fatta anche verbalmente al Presidente del Consiglio entro congruo termine rispetto a quello fissato per la seduta o può essere resa verbalmente in Consiglio dal Capogruppo consigliere di riferimento. Della comunicazione viene dato atto a verbale dal Segretario comunale.

4. La mancata partecipazione senza giustificazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute anche non consecutive nell'anno solare comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale. Al Consigliere viene notificata comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza avvertendolo che nel termine di 20 giorni dalla notifica lo stesso ha la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze. Decorso tale termine senza che il Consigliere abbia fornito la giustificazione delle assenze il Consiglio comunale delibera la decadenza dalla carica.

5. Ogni consigliere ha comunque facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dell'anno solare, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio che ne prende atto a verbale nella prima seduta utile.

6. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

Art. 24

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso il Sindaco o l'Assessore delegato risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

3. I consiglieri possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione e su delega del Sindaco senza che tale delega comporti competenza provveditoriale esterna.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da quelli di Enti o Istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo consigliere.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

7. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

8. Per giusto procedimento si intende quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta.

Art. 25

Indennità e gettoni di presenza

1. Le indennità ed il rimborso di spese dei Consiglieri comunali sono regolati dalla Legge.

2. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

3. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 26

Commissioni e gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, di controllo, di indagine, di inchiesta.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, e sono istituite con deliberazione consigliere a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita alla minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti,

senza diritto di voto per le commissioni consiliari permanenti e non in via continuativa.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle mora della designazione i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenente alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

8. I Consiglieri comunali possono riunirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

9. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli uffici comunali e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di legge.

Art. 27

Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente delle commissioni,

b) la procedura per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune.

4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 28

La Giunta - Competenze e attribuzioni

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. Le competenze della Giunta sono fissate nell'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da porre al Consiglio Comunale nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del Conto consuntivo in merito all'attività svolta.

6. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 29

Composizione, nomina e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. La presenza dell'Assessore esterno non modifica il numero dei componenti della Giunta. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

4. La nomina degli Assessori operata dal Sindaco viene comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La revoca viene comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo Status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali è vietato altresì ricoprire ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 30

Vice-Sindaco

1. Il Vice - Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice - Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

Art. 31

Cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza

2. Le dimissioni diventano irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. La revoca di uno o più Assessori può essere disposta dal Sindaco che dovrà darne motivata comunicazione in Consiglio.

4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori deceduti, dimissionari, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 5 Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Tali termini decorrono dalla data di protocollo della mozione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di Legge.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che ne cura la pubblicazione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta Comunale adottate con parere contrario devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

6. In caso di assenza del Segretario per improvvisa impossibilità per qualsiasi motivo a partecipare alla seduta della Giunta comunale già convocata, le funzioni verbalizzanti possono essere assunte da un Assessore a ciò debitamente delegato dal Segretario comunale con atto scritto trasmesso anche via fax entro l'ora di convocazione della Giunta stessa. L'assunzione delle funzioni verbalizzanti non preclude l'esercizio del diritto di voto da parte dell'Assessore delegato.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine

agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.

Art. 35

Elezione del Sindaco e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio comunale e dura in carica cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile, salvo diversa disposizione di legge.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

Art. 36

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 18, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 37

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 38

Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

1. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 39

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti.

I. Attribuzioni di capo del governo locale:

a. ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

d. coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

e. concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;

f. nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

g. può assumere la responsabilità degli uffici amministrativi e finanziari e il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge finanziaria n. 448/2001;

h. convoca i Comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. n° 267/2000;

i. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

j. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

k. coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

l. autorizza i dipendenti del Comune a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche o altri enti pubblici locali a norma di regolamento;

m. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettivamente verificabili;

n. sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio;

o. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

II. Attribuzioni di vigilanza:

a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b. promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

III. Attribuzioni organizzative:

a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;

b. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

d. propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;

e. ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso

di assenza e impedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del presente Statuto;

f. delega normalmente ai singoli assessori in base a quanto previsto dal documento programmatico, particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definitive ed omogenee e prevedono l'adozione e la sottoscrizione degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;

g. può attribuire con suo provvedimento ai consiglieri comunali ed al Segretario comunale particolari incarichi, a termine senza competenza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano rilevanza per l'attività del Comune;

h. vigila, dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore e sospendere atti da questi adottati e ogni qualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dell'attività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno;

i. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 40

Le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO III^o

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 41

Partecipazione democratica della popolazione alla vita dell'Ente

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica della popolazione all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa riconoscendo i principi generali sanciti nella Carta Europea dell'autonomia Locale del 15 ottobre 1985 e nella Raccomandazione agli Stati Membri sulla partecipazione alla vita pubblica a livello locale adottata il 6 dicembre 2001 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti l'Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. Sono garantite a chiunque forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento nella formazione degli atti nell'osservanza dei principi generali indicati dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 come successivamente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n° 15.

5. Il Comune adotta apposito Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione nel rispetto delle Leggi e del presente Statuto.

Art. 42

Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'amministrazione comunale è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ad ogni soggetto, portatore di interessi pubblici, privato o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso. La notizia dell'avvio del procedimento è data ai soggetti del precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall'art. 8 della Legge 07.08.1990 n° 241.

2. A tal scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati, per atto scritto a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti quanto compatibili pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del Giudice Amministrativo.

4. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dall'Amministrazione comunale deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al seguente comma.

5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43

Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso

so gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi e di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, nei modi e nelle forme determinati dall'apposito Regolamento.

Art. 44

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le sedi, i locali ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, fissate in apposito Regolamento o in convenzioni di volta in volta stipulate fra il Comune e i soggetti interessati, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per discutere problemi di particolare interesse ed attualità;
- c) per analizzare proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 45

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, deliberano di consultare la popolazione in ordine a proposte, problemi od iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi su materie di esclusiva competenza comunale.

2. La richiesta della consultazione può essere avanzata anche da un gruppo di cittadini dato da almeno dieci persone residenti iscritte nelle liste elettorali comunali, dagli stessi debitamente sottoscritta e recante l'indicazione dei temi proposti alla discussione.

3. La convocazione della consultazione avviene con idonee e diffuse forme di preavviso in modo che possano partecipare tutti i cittadini che ritengano di avere interesse ai temi all'ordine del giorno.

4. Le consultazioni possono essere organizzate mediante riunioni pubbliche di carattere eventualmente periodico al fine di realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione.

Art. 46

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune, o anche se non residenti, purché esercenti attività economiche o aventi domicilio abituale nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare istanze, proposte e petizioni all'esclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta e sottoscritte, a pena di inammissibilità.

3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell'ammissibilità della materia, dell'interesse tutelato e dell'osservanza delle formalità richieste.

4. La decisione sull'ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro 60 giorni dalla loro presentazione.

CAPO II REFERENDUM

Art. 47

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) in materia di revisione dello statuto;
- c) in materia di espropri per pubblica utilità;
- d) in materia di pianificazione urbanistica e territoriale;
- e) in materia di designazioni e nomine;
- f) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- g) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20% degli elettori residenti nel Comune;
- b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 48

Disciplina del referendum

1. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita Commissione, alla quale è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

2. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l'affida alla Commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.

3. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione e ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere fissata prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla delibera di indizione.

4. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Non si ammette più di un referendum all'anno.

6. Se il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità si pronuncia per il non accoglimento, totale o parziale, della proposta referendaria deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

7. Le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

8. Il referendum non è da considerarsi valido se non si registra la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

9. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell'apposita commissione, può sospendere l'espletamento del referendum sino al giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal Comitato promotore abbia trovato accoglimento, e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

10. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 49

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

ALBO PRETORIO, PUBBLICITA' DEGLI ATTI, DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 50

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per rispetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale la Amministrazione Comunale riconosce ed assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune si esercita nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge; le richieste di accesso, i rifiuti, i differimenti e le limitazioni devono essere motivati.

4. Il regolamento di cui al 1° comma individua le categorie di documenti sottratti all'accesso per esigenze determinate per legge.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunemente li riguardano.

6. Il regolamento prevede inoltre idonee forme di informazione diretta e pubblica dei cittadini sull'attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

7. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto dei principi fissati in materia di Privacy e tutela dei dati personali e sensibili dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (T.U. sulle Privacy).

Art. 51

Diritti di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 52

Albo pretorio - Pubblicazione dei Regolamenti

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici Comunali, cura l'affissione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 53

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n° 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO IV°

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE,
SISTEMA DEI CONTROLLI E TESORERIA - BENI
COMUNALI - CONTRATTI

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE -
SISTEMA DEI CONTROLLI - TESORERIA

Art. 54

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 55

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 54, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta.

Art. 56

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto esercita le funzioni di Commissario ad acta.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il Prefetto in funzione di commissario ad acta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Prefetto nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, e dà avvio alla procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 57

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n° 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile del servizio finanziario o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del Prefetto in funzione di Commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 58

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Prefetto venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile del servizio finanziario e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 59

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n° 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

a) di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n° 267/2000;

b) sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

Art. 60

Gestione di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui dei contribuiti previdenziali e delle bollette presso lo stesso domiciliato.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152, del D.Lgs. n° 267/2000.

CAPO II

LE PROPRIETÀ COMUNALI

Art. 61

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 62
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore di beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato, i cimiteri, le strade, gli acquedotti.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla loro classificazione, è competente il Consiglio comunale.

Art. 63
Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 64
Amministrazione dei beni comunali

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

CAPO III
CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE

Art. 65
Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titoli onerosi, alle permuthe, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Sono di competenza dei responsabili dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina, la quale deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e della Comunità Economica Europea e le ragioni che ne sono alla base.

4. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione di contratti interviene il responsabile del servizio.

6. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nel quale l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

7. Il regolamento disciplinerà le modalità e le prescrizioni di carattere generale dei contratti. Inoltre prevederà i limiti di spesa e le circostanze in cui si potrà addvenire alla aggiudicazione degli appalti e forniture, nella

forma della trattativa privata, anche previa gara ufficiosa tra un certo numero di ditte.

TITOLO V°
I SERVIZI

Art. 66
Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n° 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 67, comma 1.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n° 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n° 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 67
Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 66.

Art. 68
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n° 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamen-

te responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 69 Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 68 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 70 Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n° 267/2000 e successive modifica-

zioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, valgono le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n° 267/2000.

Art. 71

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 72

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n° 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VI FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73

Convenzioni

Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva le unioni o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 74 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalla legge e dagli articoli del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

Art. 75
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 76
Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

TITOLO VII°
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 77
Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno del personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

b) riduzione programmata delle spese del personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

d) attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 78
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e

nel rispetto delle indicazioni di carattere generale derivanti da Leggi statali di finanza pubblica.

Art. 79
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Il Comune assicura adeguate forme di aggiornamento professionale dei dipendenti anche mediante forme associative con altri Enti o con privati.

Art. 80
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 81
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore ad una unità.

3. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 82
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 83
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori

assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n° 267/2000.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 84

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti dell'Amministrazione, sovrintendendo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, impartisce direttive al personale per l'attuazione degli indirizzi dell'amministrazione, svolge funzioni verbalizzanti del Consiglio e della Giunta.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Art. 85

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione

e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

l) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 86

Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 87

Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n° 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regola-

mentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 89

Violazione alle ordinanze del sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n° 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n° 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n° 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 90

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 91

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 92

Organi collegiali

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 93

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 94

Entrata in vigore

1. Il presente statuto:

* pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

* affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

* inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Vercelli

Pubblicazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune di Vercelli

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n° 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Vercelli la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 8.2.05 dal Comune di Vercelli per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli - C. so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente della Commissione

1

Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano

Avviso di pubblico incanto relativo all'alienazione di immobile sito nel comune di Premeno

Il sottoscritto Dott. Francesco Beretta, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento", in esecuzione della deliberazione n. 169 del 12/04/2005

rende noto

che il giorno 7 novembre 2005 alle ore 9.30 in Milano, presso la sala consiglio dell'amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di via Daverio n. 6, si terrà un esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto (ex art. 65, I comma, punto 9 del R.D. 23.5.1924, n. 827) per l'aggiudicazione della vendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Premeno (VB), Strada Comunale alle Cave n. 4.

Al Catasto Fabbricati l'unità immobiliare, con il lotto di terreno su cui insiste di mq. 480, risulta censita alla Partita 270, Foglio 1, Particella 194, Categoria A/7, Classe 2°, Consistenza vani 10, Rendita Catastale euro 1.007,09, Piano S1-T-1°-2°. Al Catasto Terreni risulta censito l'altro terreno dell'unità immobiliare: Partita 626, Foglio 12, Particella 24, Bosco Ceduo, Classe 1°, are 18,60, RD. euro 0,67 e RA. euro 0,48.

La superficie commerciale lorda, pari a mq. 416,68, è composta da mq. 263,34 di superficie abitabile lorda e da mq. 153,34 di piano seminterrato, veranda, terrazza, balconcino e soffitta mansardata.

L'immobile è attualmente libero.

Prezzo a base d'asta: euro 330.000,00, oltre imposte di legge (di registro, ipotecaria e catastale).

Modalità di svolgimento

L'asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in miglioramento sul prezzo base (art.73, lett. c), R.D. 23.5.1924, n. 827).

Il bene sarà venduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto attuale, con tutte le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti e non apparenti, continue o discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, accessioni, oneri, quali dall'Ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e del suo possesso.

Deposito cauzionale provvisorio

Chi intendesse partecipare all'asta dovrà rilasciare, a favore dell'Ente proprietario, un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'offerta, d'importo pari al 2% del prezzo posto a base d'asta, nonché effettuare un deposito, pari al 2% del prezzo d'asta, a titolo di acconto per spese contrattuali.

Tali depositi potranno essere versati presso la Tesoreria dell'Ente - Banca Regionale Europea - Agenzia n. 35 - Via della Commenda 12 - Milano, che rilascerà ricevuta comprovante gli avvenuti versamenti.

Modalità di presentazione delle offerte

Gli interessati dovranno presentare l'offerta, in busta chiusa e sigillata con ceralacca, all'Ufficio Protocollo dell'Ente - via Daverio, 6 entro le ore 12 del giorno 4 novembre 2005. L'offerta potrà essere spedita a mezzo del servizio postale per raccomandata con ricevuta di ritorno o essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo, con la dicitura "in corso particolare", regolarmente affrancata ed annullata con timbro posto da un ufficio postale. Le offerte che perverranno in ritardo rispetto al predetto termine non verranno prese in considerazione. A tale scopo farà fede il timbro-data e l'ora apposti all'atto del ricevimento dall'Ufficio Protocollo dell'Ente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Sul plico dovrà essere riportata la scritta "Asta Pubblica per l'alienazione dell'immobile in Premeno".

All'interno del plico dovranno essere inseriti i seguenti documenti

* Offerta, da chiudere in altra busta piccola sigillata con ceralacca e riportante la dicitura "offerta", redatta in competente bollo, debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso, nella quale sia espresso, in cifre e in lettere, il prezzo offerto per l'immobile, oltre a codice fiscale o partita IVA dell'offerente;

* Ricevuta del deposito per spese;

* Ricevuta del deposito per cauzione;

* Autocertificazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso di asta.

Tutti i partecipanti dovranno inoltre dichiarare:

1. di aver preso cognizione dell'immobile posto in vendita, di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova;

2. di essere a conoscenza e di accettare espressamente tutte le condizioni, modalità e particolari riportati nell'avviso di gara;

3. di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese relative alla compravendita (tecniche, contrattuali, notarili, di registrazioni, di trascrizione, di voltura catastali e consequenziali come per legge) ed ogni altra connessa.

L'autocertificazione dovrà essere sottoscritta e ad essa essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Saranno ammesse offerte per procura ed anche per persona o persone da nominare: l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti in nome e per conto dei mandanti.

Le eventuali procure dovranno essere notarili, speciali, in originale o copia autenticata ed inserite nel plico dell'offerta.

Nel caso di offerta per persona da nominare, l'offerente deve dichiarare nelle forme di legge la persona per la quale ha agito, attestando che è garante e solidale alla medesima, entro il termine di tre giorni dall'aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara.

Nel caso si voglia esprimere singola offerta a nome di più soggetti, gli interessati dovranno conferire la procura ad uno di essi, che esprimerà l'offerta per sé e per i mandanti.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata seduta stante, ad unico incanto, a favore del migliore offerente, anche in caso vi sia un solo concorrente, sempre che il prezzo offerto sia superiore (o almeno pari) a quello fissato a base d'asta

Solo in presenza di offerte paritarie, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827, si procederà nella stessa seduta ad espletare una licitazione tra i soggetti interessati. Colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario.

In caso in cui i concorrenti non fossero disponibili a rialzare il prezzo offerto o non fossero presenti, si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

A favore di coloro che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari verrà disposta la restituzione dei depositi come sopra costituiti e saranno trattenuti i depositi dell'offerente cui sarà aggiudicata l'asta.

Forma di pagamento

Entro 90 giorni dall'approvazione del verbale di aggiudicazione dell'asta, il vincitore dovrà, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, versare il prezzo di aggiudicazione, in un'unica soluzione, detratto quanto già versato a titolo di cauzione ed a titolo di anticipo, presso la Tesoreria dell'Ente - Banca Regionale Europea - Agenzia n. 35 - Via della Commenda 12 - Milano.

Per informazioni e appuntamenti rivolgersi all'U.O. Tecnica Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (tel. 02/ 57992055).

Un primo sopralluogo si terrà il giorno 20 ottobre 2005, previo appuntamento.

Il presente avviso d'asta è altresì pubblicato sul sito web <http://www.icp.mi.it>

Il Direttore Generale
Francesco Beretta

2

Comune di Borgone di Susa (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.9.2005 di approvazione modifiche al Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) (omissis);

2) di far constare, pertanto, che le modifiche apportate al Regolamento edilizio comunale sono le seguenti:

- l'art. 2, 2° comma viene così sostituito: "2. La Commissione è composta da n. 1 Presidente, n. 3 componenti e n. 1 esperto ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 20/1989, nominati dal Consiglio Comunale.";

- l'art. 2, 4° comma. viene integrato con la seguente disposizione: "Non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri, della Giunta e del Consiglio Comunale.";

- l'art. 3, 1° comma viene così sostituito: "1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio di Permessi a Costruire limitatamente per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10, 1° comma. D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

b) il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assensibile con procedimento di subdelega ai sensi della L.R. 20/1989 e s.m.i.;

c) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.";

3) di dare atto che, a seguito delle modifiche suindicate, permane la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al regolamento tipo formato dalla Regione e approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Piemonte 29.7.1999 n. 548-9691;

(omissis)

3

Comune di Brusasco (Torino)

Avviso di bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Brusasco

Il Sindaco

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 6/09/2005;

Visto l'art. 6 l.r. 28/03/1995 n. 46;

rende noto

che dal 22/09/2005 al 31/10/2005 è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Brusasco.

Le domande per concorrere all'assegnazione di cui sopra dovranno essere presentate su appositi modelli disponibili presso gli Uffici Comunali entro il 31/10/2005.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato di 30 giorni.

Brusasco, 20 settembre 2005

Il Sindaco
Giulio Bosso

4

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso ad opponendum - Art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99 - Lavori di Sistemazione Frana Ballai

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art.189 del d.p.r. 554/99 avverte che la Ditta Nemo S.r.l. con sede in via Mameli 6, Casale Monferrato (Al)

ha ultimato i lavori di sistemazione frana Ballai giusto contratto Rep n° 2884 del 16/12/2003

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Bussoleno, 15 settembre 2005

Il Sindaco
Giuseppe Joannas

5

Comune di Cigliè (Cuneo)

Deliberazione n. 18 del Consiglio comunale in data 29.07.2005 relativa ad "Approvazione Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8/7/1999, n. 19"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1°) di approvare ai sensi del comma 3 Art. 3 della L.R. n. 19/1999 il nuovo Regolamento Edilizio Comunale allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2°) di dare atto che il R.E.C. è composto da 70 articoli; n. 10 modelli allegati da usare proposti dalla Regione e n. 1 appendice (di n. 6 pagine) all'Art. 31 per le specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore.

3°) di dichiarare che il presente R.E.C. è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione approvato con D.C.R. n. 29/7/1999 n. 548-9691 e che le integrazioni "non in contrasto" con il testo regionale, sono evidenziate in "carattere grassetto".

4°) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi Art. 3 comma 3 della L.R. 19/99.

5°) di dare atto che il presente R.E.C. assume la sua efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione.

6°) di trasmettere, dopo la pubblicazione, il presente R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

7°) di integrare e adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, in occasione della redazione della prossima Variante, alle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici del presente R.E.C.

6

Comune di Crevoladossola (Verbania Cusio Ossola)

Classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 52/2000, si rende noto che con delibera CC n. 6 del 10.02.2005

regolarmente esecutiva, è stata approvata la proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

I titolari di imprese di beni e servizi, produttivi di attività rumorose, sono tenuti, entro il termine di mesi 6 dalla data della presente pubblicazione, a verificare la compatibilità delle emissioni generate, con i valori limiti stabiliti e ove occorra, a provvedere ad adeguarsi o presentare, entro gli stessi termini, appositi piani di risanamento acustico.

Crevoladossola, 28 settembre 2005

Il Sindaco
Marcello Dalla Pozza

7

Comune di Ferrere (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.07.2005 "Modifiche al Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. 08.07.1999, n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. 08.07.1999, n. 19 le modifiche apportate approvate al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 4 del 25.02.2000 ed in particolare l'art 2 "Formazione della Commissione Edilizia";

di dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, che la modifica apportata del Regolamento Edilizio è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 27.07.1999;

di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;

di dare atto che il regolamento edilizio, come modificato, unitamente alla presente Deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

8

Comune di Frossasco (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.08.2005 "Regolamento comunale edilizio - Modifica dell'art. 2"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di abrogare il comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Edilizio di Frossasco approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 23.04.2004, e sostituirlo con il seguente comma "La Commissione è composta da numero sei componenti eletti dal Consiglio Comunale"

2. di approvare il seguente comma aggiunto "2 Bis" "La Commissione nomina un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli fra i propri componenti, che durano in carica fino alla nomina di una nuova commissione".

9

Comune di Grinzane Cavour (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 14/09/2005 "modifica art. 2 del nuovo regolamento edilizio comunale inerente la formazione della commissione edilizia"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di modificare come segue, per le motivazioni evidenziate in premessa, l'articolo 2, comma 2, del "Nuovo Regolamento Edilizio Comunale" approvato con deliberazione C.C. n. 6/2005:

1) Art. 2, comma 2

La Commissione è composta da 5 componenti, eletti dal Consiglio comunale, tra cui il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti eletti dal Consiglio sono:

- 4 esperti in materia edilizia, dei quali uno Ingegnere o Architetto ed uno Geometra o Perito Edile, regolarmente iscritto al proprio albo professionale.

- 1 esperto con specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 3.4.1989 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale provvede ad eleggere il Presidente della Commissione ed il Vice Presidente, scegliendolo fra i cinque membri eletti.

Fino alla ricostituzione della Commissione, prevista a seguito delle Elezioni Amministrative del 2006, la stessa sarà formata in via transitoria dagli otto membri tecnici elettivi attualmente in carica, nominati dal Consiglio Comunale con delibera n. 26/2001; il Presidente ed il Vice Presidente verranno eletti dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

- di dare atto che l'articolo 2, comma 2 sopracitato sostituisce quello vigente ed approvato con deliberazione C.C. n. 6/2005.

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19/99.

10

Comune di Montemarle di Cuneo (Cuneo)

Avviso di adozione del progetto definitivo di variante ex art.17 comma 4) della L.R n. 56/77 e s.m.i. di adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C.

Si rende noto

Che con deliberazione n. 13 del 25.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha adottato il progetto definitivo di Variante urbanistica ex art.17 comma 4) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. di adeguamento al P.A.I. previa controdeduzione alle osservazioni e proposte.

La sopra citata deliberazione di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la Variante in oggetto saranno pubblicati all'Albo pretorio del Comune di Montemarle di Cuneo per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 21.09.2005 al 20.10.2005, consultabili e depositati in libera visione al pubblico nel normale orario di apertura degli Uffici comunali.

Il responsabile del procedimento
Franco Conte

11

Comune di Moretta (Cuneo)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 31 agosto 2005 "Regolamento Edilizio Vigente - Provvedimenti"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) L'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia.

1) La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2) La Commissione è composta da n. cinque componenti designati dal Consiglio Comunale: tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3) I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

12

Comune di Neive (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2005: "Regolamento Edilizio - Esame e determinazioni"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento comunale edilizio composto da 70 articoli, da un'appendice all'art. 31 e dai modelli di atti e provvedimenti dei procedimenti, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il predetto Regolamento comunale edilizio è conforme al Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione con deliberazione di Consiglio Regionale n. 548 - 9691 del 29.07.1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 35 in data 01.09.1999.

Di trasmettere la presente deliberazione unitamente al Regolamento stesso alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, Legge Regionale n. 19/1999 e s.m.i..

Di dare atto che il regolamento edilizio comunale dopo la pubblicazione e l'avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato verrà ripubblicato, all'albo pretorio, per quindici giorni e assumerà efficacia definitiva con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione.

Il regolamento edilizio comunale così approvato abroga ogni disposizione comunale di carattere regolamentare in contrasto con le disposizioni del Regolamento medesimo.

Il Responsabile del servizio
Ferdinando Destefanis

13

Comune di Orbassano (Torino)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27/07/2005, all'oggetto: "regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 23/07/2004-modifica articolo 2"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) L'articolo 2 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è costituita da sette membri tecnici, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di membri indicati dalla minoranza. Nel caso in cui nella votazione non risultino eletti tutti i membri, si procederà, seduta stante, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti; tale votazione sarà ripetuta nel caso di ulteriore parità; anche nella votazione di ballottaggio il voto sarà limitato ad un solo nominativo. Non si procede al ballottaggio, nel caso in cui nella prima votazione non risulti eletto nessun candidato indicato dalla minoranza; in questo caso, a parità di voti risulterà eletto il candidato indicato dalla minoranza. Nel caso in cui entrambe le votazioni di ballottaggio non consentano la nomina dei membri mancanti si procederà ad una votazione di ballottaggio nella seduta del consiglio comunale immediatamente successiva; nel caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato in possesso dei seguenti requisiti in ordine di priorità: 1) diploma di laurea; 2) anzianità anagrafica.

La commissione provvede alla nomina di un Presidente e di Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio da curriculum vitae da autocertificare nelle forme di Legge, nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

Uno dei membri elettivi deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ed i membri appartenenti al Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.";

2) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.

3) Di dare atto che il nuovo regolamento edilizio assumerà efficacia, nei limiti di cui all'art. 27 bis del re-

golamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999;

4) Di dare mandato ed autorizzare il Dirigente di Settore per la piena attuazione degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

Il Dirigente IV Settore Urbanistica-Sviluppo Economico
Roberto Modugno

14

Comune di Porte (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29/06/2005 "Modifiche all'art. 7 del Regolamento Igienico Edilizio. Determinazioni in merito"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, c. 10, della L.R. n. 19/99, le modifiche dell'art. 7 del Regolamento Igienico Edilizio Comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2) l'art. 7 del Regolamento Igienico Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

(omissis)

3) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Decreto Legislativo n. 267/2000 ed al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. R. n.19/99;

5) di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L.R. n.19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica;

Il Sindaco

Pasquale Macchia

15

Comune di Quarona (Vercelli)

Piano di zonizzazione acustica adozione definitiva ai sensi delle L. 447/95 e L.R.52/00

Il Responsabile del Servizio

rende noto ed avvisa

Che con deliberazione n. 48 del 29/07/2005 il Consiglio Comunale ha adottato in via definitiva il piano di Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/00.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/00 il provvedimento definitivo di classificazione completo degli elaborati è stato inviato alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli ed all'A.R.P.A.

Sarà inoltre data notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo pretorio Comunale.

Quarona, 19 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio

Paolo Vimercati

16

Comune di Rittana (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 03.08.2005 n. 13 avente per oggetto "Approvazione modifica al vigente regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 10 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99 le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dal Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza) nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante, l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha designata, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4);

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'organo Comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

(omissis)

17

Comune di Romagnano Sesia (Novara)

Deliberazione C.C. n. 30 del 01/08/2005 - Regolamento Edilizio Comunale L.R. 8/7/1999 n. 19 - Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1 - di approvare ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19 il regolamento edilizio del Comune di Romagnano redatto nel mese di luglio 2005 dall'estensore incaricato arch. Roberto Ripamonti, con studio in Omegna Vicolo Pasquello n. 8 che consta di n. 70 articoli (da uno a settanta) e da n. 5 (cinque) allegati, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, giusto allegato let. A)

2 - di dare atto che il testo approvato al punto 1 è stato redatto: in maniera conforme ai sensi dell'art. 3 c. 3 L.R. 19 del 08.07.1999 al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione; apportando alcune modifiche al fine di meglio far aderire i contenuti dello stesso alle realtà locali, modifiche individuate in corsivo nel testo le quali non pregiudicano, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R. 19/99 la conformità del testo comunale a quello regionale tipo; recepisce i dettami legislativi introdotti con l'approvazione del testo unico per l'edilizia, ovvero il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

3 - di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 12 c. 4 della L.R. 19/99, fino agli adeguamenti previsti dall'art. 12 c. 5, in luogo delle definizioni del titolo III del regolamento, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nelle N.A. di P.R.G.C. (cfr art. 27 bis del regolamento);

4 - di disporre, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, la pubblicazione per estratto della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché la trasmissione della deliberazione e del regolamento alla Giunta Regionale ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della L.R. 19 del 08.07.1999.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Mario Mariani

18

Comune di San Giusto Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/05 del 19/09/2005 "Approvazione di modifica parziale del Regolamento Edilizio ai sensi dell' art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per tutti i motivi di cui in premessa, le seguenti modifiche al regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 51/03 del 13/12/2003 ai sensi dell'art 3, comma 1, della L.R. 8 luglio 1999 e successivamente rettificato con Delibera CC n. 9/04 del 14/02/2004:

- Art 2 "Formazione della Commissione Edilizia"

a) sostituire il comma 2 con il presente comma:

La Commissione è composta da n. 7 (sei) componenti, eletti dal Consiglio comunale compreso il Presidente che la presiede.

b) aggiungere dopo il comma 2) il seguente comma 2 bis

Il Presidente è eletto dai membri della commissione, in seno alla commissione stessa, nella prima seduta;

- Art 18 "Superficie utile lorda della costruzione (Sul)" inserire dopo il comma 2) i seguenti commi:

3. Il sottotetto si intende "agibile" quando possiede uno o più dei requisiti tecnico-funzionali di seguito elencati:

1. pendenza della falda maggiore del 40 % con origine dal punto di imposta sul muro di banchina avente un'altezza superiore a m. 0,50 ed un'altezza media maggiore o uguale a m. 2,40; quest'ultima viene convenzionalmente ricavata dividendo il volume del sottotetto (al netto degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile netta, come definita al successivo articolo 19;

2. superficie per aeroilluminazione data da eventuali lucernai, abbaini e tamponamenti in vetro-cemento, superiore a 1/15 della superficie di calpestio;

3. altezza netta degli eventuali abbaini, misurata dall'estradosso del solaio di calpestio al punto più alto dell'abbaino maggiore / uguale a m. 3,00;

4. presenza di tramezzature, siano esse fisse o mobili, atte alla suddivisione interna in più locali

4. I piani interamente interrati, come definiti dall'art 15, che non abbiano destinazione residenziale o agibile non sono da conteggiarsi nella superficie utile lorda.

Ai sensi del presente comma si intende per agibile il locale interamente interrato che possiede uno o più dei requisiti tecnico-funzionali di seguito elencati:

1. superficie per aeroilluminazione superiore a 1/15 della superficie di calpestio;

2. altezza media superiore a m 2,70;

3. utilizzo continuativo e non saltuario;

4. utilizzo per attività indipendenti dalla stretta funzione abitativa.

- Art 39 "Coperture, canali di gronda e pluviali" sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Salvo specifiche prescrizioni di piano, per edifici residenziali con tetti a falde sono ammesse coperture in tegola con colori antichizzati, mentre per tetti piani sono possibili coperture a terrazzi, giardini pensili o materiali conformi all'ambiente circostante. I bassi fabbricati devono, dove possibile, conformarsi alle coperture dei fabbricati principali, è comunque ammessa, a discrezione dell'Amministrazione comunale, copertura in pannelli di lamiera o altro materiale simile alla tegola di colore rosso. Gli edifici industriali sono esclusi dalle prescrizioni succitate.

- Art 51 "Rampe"

a) al comma 2) sostituire i valori delle pendenze del 20% e del 15% con 25% e 20%;

b) dopo la lettera c) del comma 3 aggiungere la seguente lettera:

d) 3,00 m per edifici uni-bifamiliari

c) al comma 5) sostituire la quota di m. 0,90 con m. 0,50

(omissis)

Di dare atto, altresì, che il numero degli articoli ed il numero dei modelli allegati al Regolamento Edilizio non vengono modificati;

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la

pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

19

Comune di San Maurizio d'Opaglio (Novara)

Approvazione definitiva piano di classificazione acustica (PCA) variante n. 1

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.08.2005, è stato approvato il piano di classificazione acustica (PCA) variante n. 1 del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 52/00;

San Maurizio d'Opaglio, 19 settembre 2005

Il Segretario Direttore
Responsabile del Servizio
Giulia Rampone

20

Comune di Sillavengo (Novara)

Approvazione del progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 52/2000, si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.8.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale di Sillavengo.

Sillavengo, 29 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Renzo Solinas

21

Comune di Strambinello (Torino)

Bando pubblico per l'assegnazione in concessione di posteggi destinati a commercio su area pubblica

Vista la determinazione comunale n. 97 del 15.09.2005, con la quale viene approvato il presente bando di gara per l'assegnazione di posteggi destinati all'esercizio del commercio su area pubblica, ex art. 28 comma 1 lett. A) D.lgs. 114/98, dati in concessione decennale, nell'area appositamente attrezzata in Piazza IV Reggimento Alpini, a partire dall'ultima domenica di ottobre e precisamente domenica 30.10.2005;

Il Responsabile del Servizio rende noto

che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione in concessione decennale dei seguenti posteggi in piazza IV Reggimento Alpini destinati a commercio su area pubblica - giorno di svolgimento: ultima domenica di ogni mese:

- n. 1 riservato a produttori (allevatori - coltivatori - agricoltori) che esercitano la vendita dei loro prodotti;

- n. 4 riservati a prodotti alimentari

- n. 2 riservati a prodotti a prodotti extra-alimentari;

- dimensioni di ogni posteggio: mq 30

La domanda di concessione, in competente bollo, dovrà essere redatta su appositi moduli forniti dal Comune e dovrà essere recapitata entro il 28.10.2005, con le se-

guenti modalità: consegna all'ufficio protocollo del Comune oppure spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R a Comune di Strambinello - vicolo Scala n. 2 - 10010 Strambinello (To) - in tal caso farà fede la data di ricevimento al protocollo e non la data di spedizione;

Criteri per l'assegnazione (in ordine di priorità)

I posteggi verranno assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

Per posteggi destinati a vendita

prodotti alimentari e prodotti extra alimentari

In base ai criteri stabiliti dal titolo IV capo II sezione II lettera b), D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642;

Per posteggio riservato a produttori (allevatori, coltivatori, agricoltori) che esercitano la vendita dei loro prodotti

In base ai criteri stabiliti da il titolo III capo II numero 1) lettera e), D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642;

Verranno create distinte graduatorie per ogni settore merceologico ed assegnati i posteggi in modo tale che vengano rappresentati il maggior numero di prodotti, sia alimentari che extra-alimentari.

Si informano i partecipanti che alcuni posteggi verranno temporaneamente trasferiti in area attigua all'area mercatale, a partire indicativamente da novembre/dicembre 2005 fino a giugno 2006, per esigenze di carattere pubblico, adottando apposito provvedimento a termini di Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.09.2003 ed alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio
Gianna Piviotti

22

Comune di Torino

Legge 493/93, art. 11 - Programma di Recupero Urbano Ambito di Via Artom

In esito al Bando pubblico per la realizzazione di un polo urbano di rilevanza cittadina in via F. Garrone n. 73, la Giunta Comunale, con deliberazione in data 2 agosto 2005, n. mecc. 2005-06103/104, ha individuato, quale soggetto attuatore, il Raggruppamento denominato "Nuova Artom 2005", composto dalla Cooperativa Edilizia G. Di Vittorio, assegnataria del finanziamento di Euro 3.025.598,00 di cui all'art. 9 Legge 493/93, dalla Cooperativa Edilizia San Pancrazio, nonché dalla "Mirafiori 2000" Associazione di Commercianti ed Artigiani non a scopo di lucro.

Il Dirigente Settore Convenzioni e Contratti
Antonio Fonseca

23

Comune di Vaie (Torino)

Avviso ai creditori - Ditta La Foresta S.c. a r.l. - lavori di messa in sicurezza del centro storico dalle aste torrentizie ed allontanamento acque dal centro abitato

Il Responsabile del Procedimento - ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554 -

avvisa:

chiunque vanti crediti verso la Ditta La Foresta S.c. a r.l. con sede in Venaus, per indebite occupazioni di aree

o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del centro storico dalle aste torrentizie ed allontanamento acque dal centro abitato - Paramassi Penturetto - (tra il 9.06.2004 ed il 25.05.2005), è invitato a presentare entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Vaie, 21 settembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Pansa

24

Comune di Valle San Nicolao (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata Comune di Valle San Nicolao-Provincia di Biella - Ambito territoriale n. 26

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che, ai sensi della Legge Regionale 46/95 e ss.mm.ii., è stato pubblicato in data 26.09.2005 il Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che si renderanno disponibili nel Comune di Valle San Nicolao durante il periodo di efficacia della graduatoria. La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 25.11.2005 salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Valle San Nicolao, 26 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Graziella Bernardini

25

Comune di Vercelli

Determinazione del Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico n. 153 del 29.6.2005. Oggetto: lavori di adeguamento funzionale delle rogge Molinara di Larizzate e Lamporo - prog. 139. Determinazione provvisoria indennità di espropriazione. Occupazione d'urgenza dei beni immobili necessari siti nel Comune di Vercelli

Il Direttore

(omissis)

determina

Per le motivazioni espone in premessa:

a) l'indennità di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale delle rogge Molinara di Larizzate e Lamporo - prog. 139 - è determinata, in via provvisoria, per come in allegato;

b) è disposta l'occupazione anticipata dei beni immobili stessi.

Il presente decreto va notificato ai proprietari con le forme degli atti processuali civili

(omissis)

Il Direttore del Settore
Sviluppo Urbano ed Economico
Liliana Patriarca

26

Comune di Vicoforte (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 28/7/2005 "Modifica regolamento edilizio: nuova composizione commissione edilizia"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. sei componenti designati dal Consiglio comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

27

Comune di Vicoforte (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 in data 29/9/2004 "Variazione al Regolamento Edilizio Comunale: composizione Commissione Edilizia"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare le modifiche al regolamento edilizio di seguito riportate:

l'art. 2 - "Formazione della Commissione edilizia" - che al comma 2° attualmente recita: "2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, e dal capo dell'Ufficio Tecnico", viene così modificato: "2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.";

l'art. 4 - "Funzionamento della Commissione Edilizia" - che al comma 2° attualmente recita: "2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto." viene così modificato: "2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. Il Segretario potrà avvalersi del supporto esecutivo di un addetto a mansioni attinenti al comparto urbanistico ed edilizio."

Con votazione successiva resa per alzata di mano e con il seguente esito:

presenti e votanti n. 17

astenuti n. 0

voti favorevoli 17

voti contrari n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per motivi d'urgenza.

28

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 16 luglio 2005 "Proposta di Piano di Recupero in ambito 6 di P.d.R. presentata dai Signori Serra Secondo e Brossa Giovanna - Presa d'atto assenza di opposizioni ed appro-

vazione definitiva" (esecutiva per decorrenza dei termini dall'11.8.2005)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1. Di prendere atto che, nei termini prescritti, non sono state prodotte osservazioni ed opposizioni alla proposta di piano di recupero presentata dai Signori Serra Secondo e Brossa Giovanna, in qualità di comproprietari, dell'immobile ubicato in Villanova d'Asti, Via San Paolo n. 9, descritto catastalmente al Foglio 30/A mappale n. 145 del Comune di Villanova d'Asti come predisposta a firma dell'Ing. Alessio Pietro Carlo con studio in Montechiaro d'Asti;

2. Di procedere, pertanto, all'approvazione definitiva, ai sensi di quanto in narrativa, in forza degli articoli 39 e 41 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dell'art. 5 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., del piano di recupero presentato dagli stessi Signori Serra Secondo e Brossa Giovanna.

Il Segretario comunale Il Responsabile del Settore Tecnico
Gian Carlo Rapetti Giancarlo Nettini

29

Comunità Montana Valsesia - Varallo (Vercelli)

Occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione della Seggiovita "Bimella" in loc. Alpe di Mera nei Comuni di Scopello e Pila (VC) - Determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione Generale n. 435 in data 9.9.2005

(omissis)

decreta

Art. 1 - In favore della Società Alpe di Mera s.p.a. con sede in Scopello (VC) è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'impianto denominato "Bimella" in loc. Alpe di Mera in Comune di Pila (VC) e descritti nel piano particolare di occupazione - omissis -;

Art. 2 - L'occupazione disposta con il presente atto potrà essere protratta sino al termine per il compimento delle espropriazioni così come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 327/2001;

Art. 3 - Il presente atto perderà la propria efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione;

Art. 4 - Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare alla Comunità Montana Valsesia osservazioni scritte entro 30 giorni dalla notifica; in caso di rifiuto si procederà a norma dell'art.21-D.P.R.327/2001, previo deposito della somma alla Cassa DD PP;

Art. 5 - Il geom. Roberto Martinelli con studio professionale in Vercelli Via S. Cristoforo n. 2, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. A tal fine il predetto Tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli eventi diritto, a cura di questa Comunità Montana, almeno venti giorni prima dell'accesso;

Art. 6 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima;

Art. 7 - Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità Montana e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Adelio Rosa

30

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 7870 del 13/09/2005 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nei Comuni di Castello d'Annone e Rocca d'Arazzo necessari all'adeguamento del ponte sul fiume Tanaro al Km.1+000 sulla S.P. 39 "Castello d'Annone - Castiglione Tinella"

(omissis)

Il Dirigente dell'area infrastrutture e territorio
Paolo Biletta

31

Provincia di Asti

Avviso di pagamento dell'indennità di esproprio per i lavori di adeguamento della viabilità a favore della struttura turistico-religiosa e di ricettività di gruppo esistente al Colle Don Bosco-S.P.16 "Casalborgone-Pralormo"; S.P.32 "Cinzano-Riva di Chieri"-Variante di Castelnuovo Don Bosco

Ordine di pagamento dell'80% dell'indennità di esproprio provvisoria di complessive E. 40.322,00 (D.D. n.7939 del 14/09/2005) a favore di:

Comune di Castelnuovo Don Bosco

[Fg. n.8 map. n.368 e 369 : Ditta Savio Franco - Ind. espr. E. 532,00] [Fg. n.8 map. n.370 : Ditta Bechis Alessandra - Ind. espr. E. 463,00] [Fg. n.8 map. n.374 e Fg. n.12 map. n.730: Ditta Musso Maria - Ind. espr. E. 464,00] [Fg. n.8 map. n.474 e 384: Ditta Bruna Aldo - Ind. espr. E. 671,00] [Fg. n.8 map. n.375 e Fg. 10 mapp.n.349: Ditta Savio Giovanni Luigi - Ind. espr. E. 1.735,00] [Fg. n.10 map. n.277, 278, 388, 390, 387 e 389 : Ditta Savio Aldo - Ind. espr. E. 1.386,00] [Fg. n.10 map. n.279, 280 e 359 : Ditta Cerutti Luigi - Ind. espr. E. 2.176,00] [Fg. n.10 map. n.352 e 354: Ditta Savio Alfredo - Ind. espr. E. 917,00] [Fg. n.10 map. n.355 e 356 : Ditta Savio Domenico - Ind. espr. E. 783,00] [Fg. n.10 map. n.379: Ditta Mosso Luigi - Ind. espr. E.1.041,00] [Fg. n.10 map. n.380: Ditta Cafasso Bruno - Ind. espr. E. 1.038,00] [Fg. n.10 map. n.755, 386 e 385 : Ditta Savio Carla - Ind. espr. E.1.738,00] [Fg. n.10 map. n.397: Ditta Savio Aldo - Ind. espr. E.37,00] [Fg. n.10 map. n.398, 399 e 400 : Ditta Gariglio Caterina - Ind. espr. E.988,00; Vercellio Giuliana - Ind. espr. 494,00; Vercellio Marina - Ind. Espr. 494,00] [Fg. 10 map. n.405 : Ditta Savio Nella - Ind. espr. E.942,00] [Fg. n.10 map. n.415 e 416 : Ditta Persico Matilde - Ind. espr. E.748,00; Serra Alessandro - Ind. Espr. E.748,00] [Fg. n.10 map. n.414 : Ditta Ostino Luigino - Ind. espr. E.1.488,00] [Fg. n.10 map. n.443 : Ditta Cafasso Luigina - Ind. espr. E.748,00] [Fg. n.10 map. n.819 : Ditta Cafasso Maddalena - Ind. espr. E.566,00] [Fg. n.10 map. n. 448 : Ditta Filipello Maria Pia - Ind. espr. E.769,00] [Fg. n.10 map. n.450: Ditta Fabaro Maria Vittoria - Ind. espr. E.179,00; Febbraro Luciana -

Ind. espr. E.179,00; Febbraro Valeria - Ind. espr. E.179,00] [Fg. n.10 map. n.453: Ditta Savio Elio - Ind. espr. E.603,00] [Fg. n.10 map. n.454: Ditta Savio Marisa - Ind. espr. E. 578,00] [Fg. n.10 map. n.462: Ditta Bertagna Eugenio - Ind. espr. E.975,50; Bertagna Giuseppe - Ind. di espr. E.975,50] [Fg. n.10 map. n.474 e 477: Ditta Bertagna Giuseppe - Ind. espr. E.1.810,00] [Fg. n.10 map. n.475: Ditta Marchisio Giuseppina - Ind. espr. E. 463,00] [Fg. n.10 map. n.476: Ditta Pozzo Adele - Ind. espr. E.149,00; Pozzo Giuseppina - Ind. espr. E.149,00; Pozzo Maria - Ind. espr. E.149,00] [Fg. n.10 map. n.490: Ditta Bertagna Angelo - Ind. espr. E. 225,00] [Fg. n.10 map. n.486 e 485 : Ditta Gillio Giovanni - Ind. espr. E. 446,00; Parpaglione Giulia - Ind. espr. 446,00] [Fg. n.10 map. n.489 e 497: Ditta Gillio Giovanni - Ind. espr. E.2.100,00; Parpaglione Giulia - Ind. espr. E.421,00] [Fg. n.10 map. n.488 : Ditta Gri-baudo Giovanni Battista - Ind. espr. E.611,00] [Fg. n.10 map. n.496: Ditta Barbaso Teresa - Ind. espr. E.1.434,50; Filipello Emiliano - Ind. espr. E.717,25; Fili-pello Paola - Ind. espr. 717,25] [Fg. n.12 map. n.81 : Ditta Caranzano Teresa - Ind. espr. E.922,00] [Fg. n.12 map. n.80: Ditta Marchisio Clarice - Ind. espr. E.711,00] [Fg. n.12 map. n.79: Ditta Cafasso Bruna - Ind. espr. E.305,50; Cafasso Felice - Ind. espr. E.305,50] [Fg. n.12 map. n.78: Ditta Arnaud Ermelina - Ind. espr. E.515,00] [Fg. n.10 map. n.344: Ditta Marchisio Clarice - Ind. espr. E.294,00; Marchisio Claudio - Ind. espr. E.147,00; Marchisio Ornella - Ind. espr. E.147,00] [Fg. n.10 map. n.872 e 916 e Fg. 12 map. n.735: Ditta Marchisio Etto-re - Ind. espr. E.1.110,00] [Fg. n.12 mappale n.629: Dit-ta Cagliero Giuseppe - Ind. espr. E.152,00] [Fg. n.12 map. n.77: Ditta Cagliero Ferdinando - Ind. espr. E.210,00] [Fg. n.12 map. n.667 e 665: Ditta Bargetto Mario Giovanni Filip - Ind. espr. E.164,00] [Fg. n.12 map. n.76: Ditta Bargetto Mario Giovanni Filip - Ind. espr. E.116,00; Facciano Cristina - Ind. espr. E.116,00; Facciano Emilia - Ind. espr. E.116,00] [Fg. n.12 map. n.733: Ditta Cafasso Giuseppina - Ind. espr. E.272,00] [Fg. n.12 map. n.771: Ditta Cerrutti Maria Teresa - Ind. espr. E.246,00]

(omissis)

Il Dirigente dell'Area Infrastrutture e Territorio
Paolo Biletta

32

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n. 1426 - ricerca e la concessione di deriva-zione d'acqua dal pozzo n. 5787 in Comune di Bagnolo Piemonte

Il Dirigente

Vista la domanda in data 1.3.2005 del Consorzio Ac-quedotto Rurale Villaretto con sede in Bagnolo Piemonte via Roma n. 3/a, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5787 in Comune di Bagnolo Piemonte per moduli massimi 0,04 ad uso acqua potabile;

Visto la nulla osta dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po,rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. N.2433/05/PU.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferi-mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pre-torio del Comune di Bagnolo Piemonte, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di rice-vimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Co-mune di Bagnolo Piemonte, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo op-pure al Comune di Bagnolo Piemonte ;potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte 12031 Bagnolo Piemonte

Al Consorzio Acquedotto Rurale Villarello Via Rona 3/a 12031 Bagnolo Piemonte

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 3.11.2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Bagnolo Pie-monte; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bagnolo Piemonte restituirà alla Provin-cia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Or-dinanza, munita del referto di pubblicazione, e la do-manda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazio-ni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedi-mento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento é il sottoscritto e che il referente è il Sig.Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 26 agosto 2005

Il Dirigente
.Fabrizio Cavallo

33

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n. 1427. Concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5809 in Comune di Genola

Il Dirigente

Vista la domanda in data 23.6.05 della Ditta Grasso Marziano via Pagliani n. 28 Genola, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di deriva-

zione d'acqua dal pozzo n. 5809 in Comune di Genola per moduli massimi 0,20 ad uso Civile (antincendio);

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Genola, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Genola, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Genola; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Genola 12040 Genola

Alla Ditta Grasso Marziano Via Pagliani n. 28 12040 Genola

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 31.10.2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Genola; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Genola restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 29 agosto 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche

Ordinanza n. 1432 - concessione di derivare dal torrente Corsaglia nei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo Mondovì

Il Dirigente

Viste le istanze in concorrenza:

- 29.06.04 pervenuta in data 06.07.04 della San Michele S.r.l. con sede legale in Livemmo di Pertica Alta (BS) loc. La Perla, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Corsaglia nei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo Mondovì, la portata massima di litri al secondo 7000 e media di 1835 per produrre su un salto di metri 79.0 la potenza nominale media di 1400 kW, ad uso idroelettrico;

- 29.10.04 pervenuta in data 22.11.04 della G.R.B. S.n.c. con sede legale in via Sant'Anna, 34 Mondovì (CN), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Corsaglia nei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo Mondovì, la portata massima di litri al secondo 4300 e media di 1450 e minima di 300 l/s per produrre su un salto di metri 61.60 la potenza nominale media di 876.23 kW, ad uso idroelettrico;

Visti i nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciati - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 con nota:

- 10.02.05 prot. 57/MG relative all'istanza della San Michele S.r.l.;

- 10.02.05 prot. 7864/MG e 14.03.05 prot. 674/PU relativa all'istanza della Società G.R.B. S.n.c.;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso gli Albi Pretori dei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo Mondovì per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n°30, e presso la Segreteria dei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo Mondovì, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure ai Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo Mondovì; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Montaldo Mondovì (Racc. A.R.) 12080 Montaldo Mondovì

Al Sindaco di Frabosa Soprana (Racc. A.R.) 12082 Frabosa Soprana

Alla Società San Michele S.r.l. via dei Giroli, 3
25085 Gavardo (BS)

Alla Società G.R.B. Via S. Anna, 36 12084 Mondovì
(CN)

Un rappresentante di ogni Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 14/11/2005 alle ore 10:00, con ritrovo presso il municipio di Frabosa Soprana; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

I Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo Mondovì restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- le derivazioni saranno esercitate tutto l'anno;
- entrambi i progetti prevedono, approssimativamente, l'opera di presa in loc. Corsaglia e la restituzione in loc. Corsagliola;

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo;

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e il referente è l'ing. Paolo Algarotti;

- nel caso di ammissione di altre domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 09 settembre 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

35

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R - Estratto determinazione dirigenziale n. 268 del 15.06.2005

Provincia di Cuneo (omissis) 15.06.2005 n. 268 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Ditta Gribaudo Diego e Gribaudo Bruno, la concessione trentennale di sub-derivazione d'acqua dal Torrente Maira in Comune di Dronero per la portata di mod. max 8,50 (l/s 850) e mod. medi 7,7917 (l/s 779,17) ad uso energetico (produzione di energia elettrica; (omissis))

Estratto del Disciplinare 19.03.2005, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi.

I concessionari terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scolli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del canale Presidenta in dipendenza della concessa sub-derivazione. I concessionari sono tenuti all'esecuzione a proprie spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute ren-

dano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. I concessionari assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 14.

Cuneo, 13 settembre 2005

Il Responsabile dell'Ufficio autonomo
Germano Tonello

36

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 382 del 7 settembre 2005 - Iscrizione Cooperativa Sociale "Azzurra Due Società Cooperativa Sociale"

Il Responsabile del Centro di Costo Assistenza Infanzia,
Handicap

(omissis)

determina

- di iscrivere la Cooperativa Sociale "Azzurra Due Società Cooperativa Sociale", con sede in Cuneo (CN), Via A. Bassignano 15, - C.A.P. 12100 al nr. 46/A della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi);

- di dare atto che il presente Provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

37

Provincia di Novara

Determina n. 3594 del 24.08.2005 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40. Progetto di Bonifica Agraria presso Azienda Agricola Santarosa in Comune di Casalbeltrame, presentato dal Sig. Gian Maria Mora in qualità di Consigliere Delegato della Ditta Gamma S.p.A. con sede in San Nazzaro Sesia. Interruzione del procedimento per ritiro dell'istanza da parte del Proponente

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. di prendere atto della nota pervenuta in data 27.07.2005 da parte del Sig. Gian Maria Mora in qualità di Consigliere Delegato della Ditta Gamma S.p.A. con sede in Via Fiume Sesia - San Nazzaro Sesia, di richiesta di ritiro dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata in data 29.11.2004 e di cui all'oggetto, e conseguentemente di interrompere il procedimento in corso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 archiviando gli atti relativi;

2. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati, intervenuti in Conferenza, nonché di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente;

3. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98;

4. contro il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

5. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore - Valutazione Impatto Ambientale.

Il Dirigente
Edoardo Guerrini
(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 3594/2005 del 24.08.2005 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

38

Provincia di Novara

Ordinanza relativa ad un pozzo ubicato in comune di Oleggio ad uso produzione di beni e servizi richiesto dalla ditta Giordano s.r.l.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 28/01/2005 della Ditta Giordano S.r.l. corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Marco Carmine, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 90,00 in Comune di Oleggio nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 20 particella n° 182a, nonché la successiva derivazione d'acqua (5.6 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso produzione di beni e servizi;

Considerato che l'A.S.L. n. 13 con nota n° 19783 in data 21/04/2005 ha concesso il proprio parere favorevole;

Considerato che l'ARPA Piemonte Dipartimento di Novara con nota n° 31194 in data 14/03/2005 ha espresso un parere favorevole di massima;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 4010 in data 06/07/2005;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 11961 in data 24/08/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61) ;

ordina

La domanda in data 28/01/2005 della Ditta Giordano S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 29/09/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 29/09/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Oleggio e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 19/10/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Oleggio sito in Via Novara, 7.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

39

Provincia di Novara

Ordinanza relativa ad un pozzo ubicato in comune di Vespolate ad uso agricolo richiesto dalla ditta Terreni Goretta S.r.l.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 22/03/2005 della Società Terreni Goretta S.r.l. corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Rivolta Antonello, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 36.00 in Comune di Vespolate nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 35 particella n° 21, nonché la successiva derivazione d'acqua (45 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso agricolo;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 4010 in data 06/07/2005;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 9717 in data 08/07/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61) ;

ordina

La domanda in data 22/03/2005 della Società Terreni Goretta S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 29/09/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 29/09/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Vespolate e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà

intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21/10/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vespolate sito in Piazza Martiri,6.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

40

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12527/2005 del 7 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12527/2005 del 7 settembre 2005

"Vista la domanda presentata in data 5-1-2005 dalla Metzeler Automotive Profile System Italy S.p.A. con sede legale a Cirié, Via Torino n. 140, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 3,2 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 100.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 120 metri; ad uso potabile. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Cirié, località C.na la Favorita. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica"; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda presentata in data 5-1-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cirié. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 3-11-2005 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Cirié; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del

procedimento è l'Ufficio Prelevi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, Torino; A.S.L. n. 6, Cirié; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica

Attività Estrattiva, Torino; Comune di Cirié, Cirié; Società richiedente:

Metzeler Automotive Profile System Italy S.p.A., Cirié "omissis"

Torino, 7 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

41

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche
Ordinanza n. P12529/2005 del 7 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12529/2005 del 7 settembre 2005

"Vista la domanda in data 18-11-2004 della Agrolabo SpA con sede legale a Scarmagno, Via Masero s.n. - Regione Beria - (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 2 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,041 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 650 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 17 metri; ad uso irrigazione aree verdi. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Scarmagno, località Regione Beria. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 18-11-2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Scarmagno. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 3-11-2005 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Scarmagno; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci lega-

li e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Scarmagno, Scarmagno;

Società richiedente: Agrolabo SpA, Scarmagno"
"omissis"

Torino, 7 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

42

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 464-384371 del 6.9.2005 - Codice univoco: TO-A- 10114

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 464-384371-2005 del 6.9.2005 - Codice univoco: TO-A-10114.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla società semplice Utenti del Canale Battarello, con sede a Pomaretto, c/o Sig. Bleynat Aldo, Via E. Long 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Germanasca nel territorio del Comune di Perrero, già assentita con D.M. n. 4293 del 9.8.1956, in misura di mod. medi e massimi 0,06, per uso irriguo;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 6.9.2005 e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 10.2.2004, data di scadenza della concessione a suo tempo chiesta in rinnovo, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4. di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regiona-

li vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.9.2005:

(omissis)

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)

43

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. 253/19/05 del 9 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 253/19/05 del 9 settembre 2005.

"Il Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Idriche vista la domanda in data 11/3/2005 del Comune di Usseglio con sede legale a Usseglio (TO) Via Roma, 7 (omissis), di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite la sorgente "Fontana della Gioia" in Comune di Usseglio località Quagliera con le seguenti caratteristiche: - portata massima istantanea (Qmax): 6 litri/secondo (l/s) - portata media annua (Qmed): 4 litri secondo (l/s) - volume massimo annuo (Vmax): 126,144 metri cubi (mc) ad uso potabile. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma I dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R., in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la sopracitata domanda in data 11/3/2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Usseglio.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 1018, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 25/10/2005 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Usseglio; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dottor Carlo Ferrero. "omissis"

Torino, 9 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

44

Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio risorse idriche

Determinazione n. 490 del 20/07/2005. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i..

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire alla sig.ra Chiodoni Wilma (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Prato Lungo, in Comune di Miazzina, per una portata massima di l/s 0,50 ed una portata media annua di l/s 0,02, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1031 del 07/06/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1031 del 07/06/2005 (omissis) Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi. La titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Prato Lungo in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi

in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 19 settembre 2005

Il Dirigente
Mauro Proverbio

45

Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Determinazione n. 572 del 30/08/2005. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i..

Il Dirigente (omissis) determina: 1. Di riconoscere alla ditta Idroenergy S.r.l. (omissis), la titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua dai torrenti Nivia e Ganna e dai rii Sanfaiè, Piana e del Ponte, nei Comuni di Caprezzo, Miazzina e Intragna, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), assentita con D.G.R. n. 88-45180 del 26/04/1995 alla ditta Società Elettrica Radici S.p.A. e successivo subentro con D.D. n. 67 del 27/09/2001 in capo alla ditta Idro 2000 S.p.A.. 2. Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni previste dalla D.G.R. n. 88-45180 del 26/04/1995 nonché dal relativo disciplinare di concessione in data 17/01/1995. 3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti risulta a carico del nuovo titolare (omissis).

Verbania, 15 settembre 2005

Il Dirigente
Proverbio Mauro

46

Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 4216 del 9.9.2005 - Ex S.S. n. 31 bis "Del Monferrato". Comune di Fontanetto Po. Lavori di realizzazione rotatoria in prossimità dell'innesto con la S.P. n. 33 in direzione Crescentino. Occupazione d'urgenza dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori

Il Dirigente Responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con deliberazione G.P. n. 3145 del 21.7.2005, ha approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto;

Che con determinazione dirigenziale n. 4192 del 7.9.2005 è stato affidato al Geom. Roberto Martinelli di Vercelli l'incarico finalizzato alla redazione degli stati di consistenza e dei tipi di frazionamento necessari alla realizzazione dell'intervento,

Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando l'occupazione d'urgenza dei terreni in questione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327;

determina

E' autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari ai lavori di realizzazione rotatoria in Comune di Fontanetto Po, in prossimità dell'innesto con la S.P. n. 33 in direzione Crescentino.

L'Amministrazione Provinciale di Vercelli è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi di-

ritto, secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. 327/2001;

Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito questa Amministrazione procederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

A norma dell'art. 22/bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente provvedimento è effettuata con le modalità di cui all'art. 24 del citato D.P.R. e deve avere luogo entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto;

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta l'indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

per la Posizione Organizzativa Viabilità'
Renato Simonini

47

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 3568 del 27.07.2005

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di riconoscere, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, il subingresso del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede in Vercelli, Via Fratelli Bandiera, 16 - (omissis) alla titolarità delle seguenti concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo, potabile ed idroelettrico già assentite al Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese con sede in Vercelli, Via Fratelli Bandiera, 16:

1.1) Decreti Interministeriali n. 328 del 23.02.1996 e n. 2024 del 26.02.1999 di concessione di derivazione dal torrente Strona di Guardabosone a mezzo di due opere di presa in Comune di Postua e mediante il convogliamento negli esistenti invasi sui torrenti Ostola e Ravasanella, della portata media annua totale di 224 l/s, costituita da 55 l/s dalla prima presa e 169 l/s dalla seconda presa) durante il periodo medio annuo di mesi 8, minimo 6 e massimo 11 (codici utenza VC00743 e VC00227, pratica n. VC743);

1.2) Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli 04.09.2002 n. 29970 di autorizzazione ai sensi della legge 05.01.1994 n. 36 art. 27 e del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R all'uso idroelettrico della derivazione d'acqua sul Torrente Strona di Guardabosone già oggetto della concessione di cui ai decreti n. 328 in data 23 febbraio 1996 e n. 2024 in data 26 febbraio 1999, mediante una centralina situata lungo l'esistente condotta immediatamente a monte del rilascio nell'invaso formato dalla diga della Ravasanella in Comune di Roasio che, sfruttando un salto di metri 188,4 e la portata media concessionata con i decreti di cui sopra di l/s 224, produce la potenza nominale media di kW 414 (codice utenza VC00766, pratica n. VC743bis);

1.3) Decreto Interministeriale n. 882 del 20.05.1977 di concessione di derivazione dal torrente Ravasanella in

Comune di Roasio, mediante un invaso della capacità totale di 4.500.000 m³, di una portata non superiore a l/s 800, cui corrisponde una portata media annua di l/s 222 per irrigare a scorrimento 808 ha di terreni ricadenti nei comuni di Brusnengo, Roasio, Masserano e Rovasenda (codice utenza VC00225, pratica n. VC4);

1.4) Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli 07.11.2002 n. 39114 di autorizzazione, ai sensi della legge 05.01.1994 n. 36 art. 27 e del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R all'uso idroelettrico della derivazione d'acqua di l/s 800 massimi e 220 medi dall'invaso della diga sul Torrente Ravasanella, già oggetto delle concessioni di cui ai decreti n. 882 del 20.05.1977, n. 328 del 23.02.1996 e n. 2024 del 26.02.1999 mediante una centralina idroelettrica in Località Pontetto in Comune di Roasio in corrispondenza del salto di m 75,48 prodotto dalla condotta irrigua proveniente dall'invaso producendo una potenza media annua di 163 kW (codice utenza VC00767, pratica n. VC4bis);

1.5) Decreto Interministeriale n. 988 del 28.05.1997 di concessione di derivazione dal torrente Cervo, a mezzo della Roggia di Collobiano, in Comune di Formigliana, della portata massima di l/sec 3.000 e media di l/sec 1.600 d'acqua per irrigare un comprensorio di ettari 530 (codice utenza VC00232, pratica n. VC754);

1.6) Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione n. 3332 del 10.02.1999 di concessione di prelievo da falda sotterranea tramite un pozzo nel Comune di Lenta della portata massima di l/s 25 e media di l/s 2,31 d'acqua per uso potabile (codice utenza VC00224, pratica n. 920);

1.7) Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione n. 3333 del 10.02.1999 di concessione di prelievo da falda sotterranea tramite un pozzo nel Comune di S.Giacomo V.se della portata massima di l/s 15 e media di l/s 0,68 d'acqua per uso potabile (codice utenza VC00229, pratica n. 923);

1.8) Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione n. 3334 del 10.02.1999 di concessione di prelievo da falda sotterranea tramite un pozzo nel Comune di Carisio della portata massima di l/s 9,5 e media di l/s 2,1 d'acqua per uso potabile (codice utenza VC00231, pratica n. 925);

1.9) Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione n. 3335 del 10.02.1999 di concessione di prelievo da falda sotterranea tramite un pozzo nel Comune di Lenta della portata massima di l/s 22 e media di l/s 0,97 d'acqua per uso potabile (codice utenza VC00223, pratica n. 927);

2) Di stabilire che le concessioni suddette dovranno continuare ad essere vincolate agli obblighi ed alle condizioni prescritte nei rispettivi disciplinari di concessione approvati con gli atti concessori suddetti;

3) Di imporre a carico del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese l'onere dei canoni di concessione rimasti eventualmente insoluti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ed al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per le rispettive competenze.

Il Dirigente Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

48

Provincia di Vercelli - Settore lavori pubblici

Processo verbale di consegna dall'amministrazione provinciale di Vercelli al Comune di Rimasco del tronco della strada provinciale n. 11: "da Rimasco a Carcoforo" nei pressi della Frazione San Giovanni che si sviluppa all'interno del nuovo tracciato per una lunghezza di m 130,00 ed una superficie di m2 668,75

Premesso:

- che lungo la S.P. n. 11 "da Rimasco a Carcoforo", in corrispondenza della Frazione San Giovanni, in Comune di Rimasco, si sviluppa la vecchia sede della strada provinciale della lunghezza complessiva di m 130,00 circa, che risulta, da tempo non essere più utilizzata come viabilità provinciale e ciò a seguito di realizzazioni di rettifica di una curva della sede stradale;

- che conseguentemente il tratto di strada interno alla rettifica della curva, della lunghezza di m 130,00 circa, perde di diritto la classifica di Strada Provinciale con conseguente necessità di procedere al trasferimento del medesimo al demanio Comunale;

- che il tronco da declassificare risulta indicato con colore azzurro nell'allegato stralcio planimetrico in scala 1: 1.000;

- che il Comune di Rimasco, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 17/06/2005, ha espresso parere favorevole in merito all' inserimento nel proprio demanio del tratto di strada in argomento;

- che la Provincia di Vercelli, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3346 in data 21/07/2005, ha stabilito di declassificare e di dismettere a favore del Comune di Rimasco il tratto interno alla rettifica della curva nei pressi della Frazione San Giovanni, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 30/04/1999 n. 285 e s.m.i. e dell'art. 1 della L.R. 21/11/1996 n. 86 e s.m.i.

Quanto sopra premesso, a seguito dei preventivi accordi intercorsi con il Comune interessato:

l'anno Duemilacinque il giorno Uno del mese di Settembre sono convenuti in Frazione San Giovanni di Rimasco i Signori:

Per l'Amministrazione Provinciale di Vercelli:

- Il Direttore del Settore Lavori Pubblici: Dott. Andrea Matarazzo, (omissis), autorizzato alla stipula del seguente atto ai sensi dell'art. 26 comma 7 dello Statuto della Provincia di Vercelli;

Per il Comune di Rimasco:

- Il Sindaco: Sig. Vittorio Bertolini, (omissis).

I suddetti Signori hanno percorso la strada suindicata facendo le seguenti constatazioni:

1) Tracciato

La strada nell'intero suo sviluppo misura una lunghezza di m 130,00 circa ed una superficie di m2 668,75, e vi si trova all'interno della nuova rettifica della curva a sud della Frazione San Giovanni, comprendente l'area del vecchio reliquato stradale. Rimane inteso che gli innesti ubicati a nord e a sud del costruendo parcheggio risultano per intero di proprietà comunale.

2) Piano viabile

La larghezza del piano viabile bitumato della strada presenta una sezione media di 4,00 m, oltre alle banchine e scarpate stradali ove esistenti.

3) Attraversamenti di abitati

Tutto il tratto stradale non è compreso in centro abitato, ma rimane a sud della Frazione San Giovanni.

Nel sottosuolo non vi è alcuna presenza di: condutture di acquedotto, fognatura, gas metano e illuminazione pubblica.

4) Opere d'arte

Percorrendo la strada da sud a nord non si incontra alcuna opera d'arte.

5) Segnaletica stradale

Lungo il tronco stradale non esiste la segnaletica verticale.

Si precisa pertanto che la consegna, di cui al presente verbale si riferisce a tutta la consistenza fin qui in giurisdizione alla Provincia di Vercelli.

La consegna comprende tutte le pertinenze stradali, le aree costituenti reliquati provenienti da rettifiche di tracciato e non cedute ai proprietari limitrofi.

Non esistendo lungo tutta l'estesa stradale materiali per usi manutentori quali pietrisco, pietrischetto, leganti od altro, non viene redatto ed allegato nessun verbale di accertamento o di misurazione.

Resta peraltro inteso nel modo più esplicito che il Comune di Rimasco rimane estraneo a qualsiasi lite o vertenza sorta o che stia per sorgere per qualsiasi causa in dipendenza dalla gestione tenuta dall'Amministrazione interessata prima della data di consegna.

Nessun onere o responsabilità farà quindi carico al Comune di Rimasco per tali contestazioni, come pure resta ovviamente all'Amministrazione Provinciale l'obbligo e l'onere di soddisfare ogni qualsiasi debito e definire qualunque divergenza, lite o vertenza in conseguenza di lavori, attività, iniziative, interventi (comprese eventuali espropriazioni) cui sia addivenuto da parte di esso, o comunque durante la sua gestione.

L'Amministrazione Provinciale consegnante provvederà alla liquidazione di eventuali crediti vantati da Imprese per lavori eseguiti sulla strada stessa.

I convenuti concordano che il Comune di Rimasco provvederà successivamente a regolarizzare con concessioni, permessi, ecc, e previa presentazione delle domande corredate della documentazione necessaria, ogni eventuale impianto, canalizzazione, conduttura, accesso, costruzione in deroga alle norme vigenti, ecc. esistenti lungo e nel sottosuolo della strada.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in triplice originale, che viene sottoscritto da tutti i convenuti, quale documento ufficiale di declassificazione del tratto di strada da "Provinciale" a "Comunale".

Per l'Amministrazione provinciale di Vercelli

Il Direttore del Settore lavori pubblici
Andrea Matarazzo

per il Comune di Rimasco

Il Sindaco
Vittorio Bertolini

49

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum - Lavori di realizzazione di tratti di fognatura nera in Str. Tetti None in Comune di Baldissero T.se

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa FA.RE s.a.s. di Fasolis Roberta, aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione di tratti di fognatura nera in Str. Tetti

None in Comune di Baldissero T.se", assunti con contratto di appalto n. 106 stipulato in data 04/11/2003, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, lì 20 Settembre 2005

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

50

Società per la Cremazione di Torino -Torino **Convocazione di Assemblea**

Ai sensi degli articoli 11, 13 e 21 dello Statuto Sociale, i Soci della Società per la Cremazione di Torino sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima convocazione il giorno 13 ottobre 2005 alle ore 8.00 presso la Sala Incontri della Società in Torino, Corso Turati 11c - 7° piano e in seconda convocazione alle ore 15.00 di mercoledì 19 ottobre 2005 in Torino presso il Centro Congressi "Torino Incontra" - Sala Einaudi, Via Nino Costa 8 (vicino a Piazza Valdo Fusi).

Ore 14.30: Registrazione presenze Soci

Ore 15.00: Inizio lavori assembleari per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

I^a Parte

1) Nomina del Segretario dell'Assemblea e di due Scrutatori e modalità svolgimento Assemblea.

2) Saluto del Presidente

3) Intervento del prof. Giovanni De Luna, storico, Docente all'Università di Torino sul tema: "Il ruolo della Socrem oggi"

II^a Parte

4) Modifica dei seguenti articoli dello Statuto:

- art 15 (riservare la nomina di due Consiglieri alla Città di Torino, in quanto concedente il servizio pubblico di cremazione);

- art. 16 (regole per la nomina delle cariche sociali).

5) Approvazione del verbale

Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio per mezzo di delega (art.11 dello Statuto Sociale)

Torino, 29 settembre 2005

Il Presidente
Piero Ruspini

51

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Avvio della procedura di approvazione della nuova proposta di classificazione acustica

Il Dirigente Settore Territorio e Ambiente

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 53 del 19.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la "Nuova proposta di zonizzazione acustica ai sensi della Legge n. 447/1995 e L.R. n. 52/2000, e revoca deliberazione di C.C. n. 14 del 29.01.2004".

Richiamato l'art. 7 della L.R. 20.10.2000 n. 52:

avvisa

che la deliberazione consiliare sopra menzionata, con tutti gli elaborati ad essa allegati, è depositata, a far luogo dal giorno 29.09.2005 al 29.10.2005, presso l'Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica - e chiunque può prenderne visione in orario di apertura al pubblico, e precisamente:

Lunedì e Venerdì: ore 08,30/12,00 - Mercoledì: ore 08,30/18,30 -

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, e pertanto entro il 29.11.2005, i soggetti interessati potranno presentare proposte e osservazioni al Comune e alla Provincia.

Rivalta di Torino, 21 settembre 2005

Il Dirigente Settore Territorio e Ambiente
Valter Martino

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Rio Cambrelle e dal Rio Vallungo, Comune di Locana. Proponenti: Idroenergie S.r.l., Madonna dell' Olmo(CN) e Idroelettrica Toye Fiore S.n.c., Roure(TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che i proponenti Idroenergie S.r.l., con sede legale a Madonna dell' Olmo(CN), Via Maestri del Lavoro n° 20 e Idroelettrica Toye Fiore S.n.c., con sede a Roure(TO), Fraz. Roreto n° 40, hanno depositato presso l'Ufficio di deposito -Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. N. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Rio Cambrelle e dal Rio Vallungo, Comune di Locana, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (LUN/VEN 9-12 MER 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Dragonero - Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94 - Procedimento: Comune di Martiniana Po - Concessione occupazione demaniale per rifacimento attraversamento sul Rio della Villa a servizio di Via Comba Novalet

Data di avvio : 12/09/2005

N° di protocollo dell'istanza : 43676

Termine massimo per la conclusione del procedimento : gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti : Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche - Settore Disciplina dei servizi idrici, opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n.241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13). Oggetto del procedimento: Ridefinizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi dell'acquedotto comunale di Caraglio (CN), ubicati in Via Vallera e in Località Principia. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 12/09/2005

n. di protocollo dell'istanza: 7301 n. assegnato: 299

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche - Settore Disciplina dei servizi idrici, opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n.241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13). Oggetto del procedimento: Ridefinizione dell'area di salvaguardia di due pozzi dell'acquedotto comunale di Novara (NO), ubicati in Viale Volta. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 24/08/2005

n. di protocollo dell'istanza: 6861 n. assegnato: 216

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Direzione trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di "Opere Connesse. Opere di Compensazione Ambientale. Telecabina a otto posti Bardonecchia-Fregiusa" nel Comune di Bardonecchia (TO) - Allegato 1 punto 18 D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002. Fase definitiva. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. e della L.R. n. 7 del 2005

In data 19.09.2005, con nota prot. n. 10688/26/2004, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia, con sede in Bardonecchia (TO), Piazza De Gasperi n. 1, copia degli elaborati relativi al progetto "Opere Connesse. Opere di Compensazione Ambientale. Telecabina a otto posti Bardonecchia-Fregiusa" nel Comune di Bardonecchia (TO) - Allegato 1 punto 18 D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002 allegati alla domanda di attivazione della

C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 19.09.2005

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile ex art. 12 L.R. 51/97 di una struttura flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti (011/4324630).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Enzo Gino

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Palazzo della Regione



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Camicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.